

**Processo civile** - Pensione - Ciechi civili - Revoca d'ufficio per motivi reddituali - Domanda di ripristino - Presentazione di nuova istanza amministrativa - Necessità - Mancanza di nuova domanda - Improprietà dell'azione giudiziale.

**Corte di Cassazione - 20.03.2014 n. 6590 - Pres. Mammone - Rel. Blasutto - A.M. (Avv.ti De Santis, Acone) INPS (Avv.ti Ricci, Pulli).**

*In caso di revoca (d'ufficio) della pensione di cieco civile per il venir meno del requisito reddituale, l'azione giudiziale volta a riottenere la pensione deve essere preceduta da nuova domanda amministrativa, mancando la quale l'azione è improponibile. Infatti, il venir meno di un requisito costitutivo del diritto (quale quello reddituale) comporta l'estinzione del diritto in godimento, e non la mera sospensione del beneficio in godimento, operando questa ultima solo nei casi tassativamente indicati dalla legge.*

FATTO E DIRITTO - La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c. condivisa dal Collegio.

Con sentenza in data 27 ottobre 2010 la Corte di Appello di Perugia, pronunciando sulla domanda proposta da A.M. nei confronti dell'INPS diretta al riconoscimento della pensione per ciechi civili, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il ricorrente decaduto dall'azione ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/03, osservando che si verteva in un'ipotesi di revoca del beneficio assistenziale disposta con provvedimento amministrativo del giugno 1996, mentre la domanda giudiziale era stata depositata nel giugno 2009, ben oltre la scadenza del termine di sei mesi previsto dalla legge anzidetta, decorrente dal 1° gennaio 2005. Riteneva, infatti, la Corte di Appello che per tutte le domande amministrative definitive negativamente o i provvedimenti di revoca comunicati in epoca antecedente all'entrata in vigore della norma in esame, cioè entro il 31 dicembre 2004, il termine semestrale di decadenza iniziasse a decorrere da quest'ultima data, e quindi dal 1 gennaio 2005.

Tale sentenza è ora impugnata, in via principale, dall'A. e, in via incidentale, dall'INPS.

Con il ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 3, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con modificazioni, in L. 24 novembre 2003, n. 326, anche in relazione all'art. 23, comma 2, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, conv. con modificazioni, in L. 27 febbraio 2004, n. 47 (art. 360 n. 3 c.p.c.); sostiene il ricorrente che il termine di decadenza semestrale non può trovare applicazione ai provvedimenti amministrativi emanati prima del 31 dicembre 2004 e, nella specie, il provvedimento impugnato risaliva ad epoca anteriore a tale data.

Con il ricorso incidentale (definito) condizionato l'INPS, denunciando violazione ed errata applicazione dell'art. 443 c.p.c., dell'art. 7, L. n. 533/73, degli artt. 1, 14 e 17 della L. n. 382 del 27 maggio 1970, in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto

controverso e decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., deduce che il Giudice di appello non aveva pronunciato sulla questione (specificamente riproposta dall'Istituto in appello) relativa alla improponibilità del ricorso per carenza della domanda amministrativa; nella fattispecie, i benefici assistenziali (pensione e indennità di accompagnamento) per ciechi civili erano stati concessi all'A. con decreto prefettizio del maggio 1996, ma con successivo decreto del 20.6.96 si era provveduto alla revoca della pensione (per avere il ricorrente preso servizio presso l'ENEL in qualità di centralinista dal 3/6/96, da cui il venir meno del requisito reddituale); si verteva, quindi, in un caso di revoca d'ufficio, cui non aveva fatto seguito né il ricorso amministrativo, né la presentazione di una successiva domanda amministrativa, essendosi l'interessato limitato ad impugnare in sede giudiziale il provvedimento prefettizio dopo circa tredici anni dalla sua emissione.

Il ricorso incidentale è manifestamente fondato, restando assorbito il principale.

Nel caso in esame, il beneficio assistenziale era stato revocato d'ufficio (per il venir meno del requisito reddituale) nel giugno 1996, con provvedimento al quale non ha fatto seguito altra domanda amministrativa; l'interessato ha direttamente agito in giudizio a distanza di diversi anni deducendo di avere diritto al ripristino della pensione, beneficio che il giudice di primo grado ha riconosciuto con decorrenza dal febbraio 1999, ravvisando a tale data il perfezionamento dei tutti i requisiti costitutivi del diritto.

Come questa Corte ha già precisato in altre occasioni (Cass. n. 3404 del 2006, n. 4254 del 2009 e n. 11075 del 2010), la domanda di ripristino della prestazione, al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda; conseguentemente, il giudice è chiamato ad accertare se sussista, o meno, il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti *ex lege*, con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorché identico nel contenuto, da quello estinto per revoca.

Pertanto, l'interessato, intendendo ottenere il ripristino della pensione per ciechi civili, era tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa, condizione di proponibilità della domanda giudiziale, dovendosi altresì escludere che il venir meno di un requisito costitutivo del diritto comporti la mera sospensione del beneficio in godimento, in quanto il temporaneo venire meno di uno dei requisiti costitutivi comporta, secondo la regola generale, l'estinzione del diritto al godimento. "Ed infatti a meno che non sia prevista dalla legge la possibilità di una "sospensione" della prestazione, l'effetto non può che essere la "perdita" della prestazione medesima con

decorrenza dalla medesima data. Ed infatti l'istituto della sospensione è previsto solo in casi tassativamente indicati, come sancito per la pensione di invalidità (*ante* L. n. 222/84), giacché l'art. 10 del R.D.L., 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, nel testo modificato dall'art. 8 della L. 11 novembre 1983, n. 638 (di conversione del D.L. 12 settembre 1983 n. 463) disponeva che "La pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuita, ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato ed il pensionato...siano percettori...". Ove invece la sospensione non venga prevista, deve ritenersi che una volta venuto meno uno dei requisiti costitutivi, da quel momento in avanti si estingue definitivamente il diritto alla prestazione. È indubbio poi che tale diritto possa sorgere nuovamente in momento successivo, ma in tal caso, secondo i principi generali, occorre avere riguardo ai requisiti vigenti al momento della nuova domanda, non potendosi ipotizzare - per il solo fatto che una volta quel diritto sussisteva - la perpetuazione di quelli precedenti, non più validi *ratione temporis*" (così Cass. n. 8943 (1) del 2004, in motivazione).

In tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione degli artt. 8 della L. 11 agosto 1973, n. 533 e 148 disp. att. c.p.c., ma improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio (Cass. n. 5149 (2) del 2004, conf. 11765 del 2004 e, da ultimo, Cass. n. 504 del 2010).

L'INPS ha dedotto la ritualità della riproposizione dell'eccezione in appello. Sulla questione la Corte di Appello ha ommesso di pronunciare.

Il ricorso incidentale è dunque qualificabile come manifestamente fondato, restando assorbito il ricorso principale. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, con declaratoria di improponibilità della domanda giudiziale.

Tenuto conto che non è imputabile alla parte il vizio in cui è incorsa la sentenza impugnata, si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese dell'intero processo.

*(Omissis)*

---

(1) V. in q. Riv. 2005, p. 461

(2) V. in q. Riv. 2004, p. 696